

COMUNE DI CERCEPICCOLA
(Provincia di Campobasso)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA
E
SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24/06/2019

Abrogazioni: Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/1991

SOMMARIO

ARTICOLO 1	7
COMPETENZE	7
ARTICOLO 2	7
RESPONSABILITÀ	7
ARTICOLO 3	7
FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA, FUNERALI ED EPIGRAFI	7
ARTICOLO 4	7
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	7
CAPO I	7
DICHIARAZIONE DI MORTE	7
DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO	7
ARTICOLO 5	7
DICHIARAZIONE DI MORTE	7
ARTICOLO 6	8
ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE	8
ARTICOLO 7	8
CONSTATAZIONE DI DECESSO	8
ARTICOLO 8	8
REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	8
CAPO II	8
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE	8
AL SEPPELLIMENTO	8
ARTICOLO 9	8
TERMINI	8
ARTICOLO 10	9
PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE	9
ARTICOLO 11	9
AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DEI CADAVERI	9
ARTICOLO 12	9
RISCONTRO DIAGNOSTICO, RILASCIO DI CADAVERI E RESTI A SCOPO DI STUDIO	9
CAPO III	9
FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI	9
ARTICOLO 13	9
FERETRO INDIVIDUALE	9
ARTICOLO 14	9
TRASPORTO DEI CADAVERI	9
ARTICOLO 15	10
NORME GENERALI PER I TRASPORTI	10
ARTICOLO 16	10

TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI.....	10
ARTICOLO 17	10
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.	10
APPOSIZIONE DEI SIGILLI.....	10
CAPO IV	11
CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE.....	11
ARTICOLO 18	11
DISPOSIZIONI GENERALI.....	11
ARTICOLO 19	11
AMMISSIONE NEL CIMITERO	11
ARTICOLO 20	11
ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI -	
MANUTENZIONE	11
ARTICOLO 21	12
ASSEGNAZIONE A ENTI E COMUNITÀ RELIGIOSE	12
TITOLO I - INUMAZIONE.....	12
ARTICOLO 22	12
SEPOLTURE PER INUMAZIONE	12
ARTICOLO 23	12
FERETRO PER INUMAZIONE.....	12
ARTICOLO 24	12
CAMPI PER INUMAZIONE	12
TITOLO II - TUMULAZIONE	12
ARTICOLO 25	12
SEPOLTURE PER TUMULAZIONE	12
ARTICOLO 26	13
TUMULAZIONE DI CENERI E RESTI MORTALI	13
ARTICOLO 27	13
VARI TIPI DI SEPOLTURE PER TUMULAZIONE- CONCESSIONI-RINNOVO-REVOCA-	
DECADENZA –	13
ARTICOLO 28	15
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL LOCULO	15
ARTICOLO 29	15
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NUOVI LOCULI.....	15
ARTICOLO 30	15
CONCESSIONI PROVVISORIE	15
ARTICOLO 31	15
COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI, STUDIO TECNICO,	
RELAZIONE SANITARIA	15
ARTICOLO 32	16
TRASFERIMENTI DI SALME ALL'INTERNO DEL CIMITERO	16
ARTICOLO 33	16
RINUNCIA ALLE CONCESSIONI.....	16
ARTICOLO 34	16
TRASFERIMENTI DA ALTRI CIMITERI	16

CAPO V	17
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
ARTICOLO 35	17
ESUMAZIONI	17
ARTICOLO 36	17
ESUMAZIONI ORDINARIE	17
ARTICOLO 37	17
OSSARIO COMUNE - RACCOLTA DELLE OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI -	
RESTI MORTALI	17
ARTICOLO 38	17
DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	17
ARTICOLO 39	18
ESUMAZIONI STRAORDINARIE	18
ARTICOLO 40	18
ESTUMULAZIONI	18
ARTICOLO 41	18
OPERAZIONI VIETATE	18
CAPO VI	18
DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA	18
ARTICOLO 42	19
TIPI DI CONCESSIONE	19
ARTICOLO 43	19
MODALITÀ DI CONCESSIONE	19
ARTICOLO 44	19
LIMITI DELLA CONCESSIONE	19
ARTICOLO 45	19
DIVIETI	19
ARTICOLO 46	19
PROGETTO - COSTRUZIONE DELLE OPERE - TERMINI -LIMITI ALL'IMPIEGO	
DELL'AREA O TOMBA DI FAMIGLIA	19
ARTICOLO 47	19
COLLAUDO E SPESE	19
ARTICOLO 48	19
AVENTI DIRITTO	19
ARTICOLO 49	20
TARIFFE	20
ARTICOLO 50	20
MANUTENZIONE	20
ARTICOLO 51	20
DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D USO	20
ARTICOLO 52	20
RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE	20
ARTICOLO 53	20
FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA	20
ARTICOLO 54	21

DIVISIONE DEI POSTI.....	21
CAPO VII.....	21
DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO	21
ARTICOLO 55	21
ORARIO	21
ARTICOLO 56	21
DIVIETI DI INGRESSO	21
ARTICOLO 57	21
RITI FUNEBRI	21
ARTICOLO 58	21
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	21
ARTICOLO 59	21
DIVIETI SPECIALI.....	21
ARTICOLO 60	22
EPIGRAFI E LAPIDI.....	22
ARTICOLO 61	22
COLLOCAZIONE DI LAPIDI.....	22
ARTICOLO 62	22
CORDONATURE	22
ARTICOLO 63	23
DIVIETO PER GLI ORNAMENTI INGOMBRANTI	23
ARTICOLO 64	23
TARIFE DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI	23
ARTICOLO 65	23
IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	23
ARTICOLO 66	23
ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI PER TOMBE DI FAMIGLIA	23
ARTICOLO 67	24
SERVIZI RISERVATI AL COMUNE	24
ARTICOLO 68	24
LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RISANAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	24
CAPO VIII	24
DEL PERSONALE DEL CIMITERO.....	24
ARTICOLO 69	24
PERSONALE ADDETTO.....	24
ARTICOLO 70	24
COMPITI E FUNZIONI	24
ARTICOLO 71	26
OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI	26
CAPO IX	27
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	27
ARTICOLO 72	27
FUNZIONI - ATTIVITÀ	27

CAPO X	27
ILLUMINAZIONE VOTIVA	27
ARTICOLO 73	27
ILLUMINAZIONE VOTIVA	27
CAPO XI	28
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
ARTICOLO 74	28
NORME DI RINVIO	28
ARTICOLO 75	28
SANZIONI	28
ARTICOLO 76	29
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	29
ARTICOLO 77	29
ENTRATA IN VIGORE	29

ARTICOLO 1

Competenze

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 344 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U.LL.SS.), 27 luglio 1934, n. 1265 e del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal responsabile del servizio dell'area tecnica, secondo quanto previsto dallo statuto, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro dell'Interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria. L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti. Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Agli organi precitati aventi potestà dispositiva sono correlati organi di esecuzione di cui all'art. 69 e seguenti.

ARTICOLO 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (ad es. scale mobili per accedere a loculi, ossari, cellette e altri).

ARTICOLO 3

Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
2. L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, copia del presente Regolamento ed elenco campi in scadenza nell'anno.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE , DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
2. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri. La dichiarazione è fatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

ARTICOLO 6

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile.

ARTICOLO 7

Constatazione di decesso

1. Il medico curante ha obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.
2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla A.S.RE.M. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della A.S. RE.M. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.
3. L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 Reg. P.M. D.P.R. 285/90. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della U.S.L., da un medico nominato dalla A.S. RE.M. stessa. La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall' art. 4 D.P.R. 285/90, 5° comma.
4. Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

ARTICOLO 8

Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'autorità giudiziaria. Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.
2. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente del territorio.
3. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, L'A.S.RE.M. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 9

Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del coordinatore sanitario della A.S.RE.M. o suo delegato. È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come predetto.

ARTICOLO 10

Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.
2. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il coordinatore sanitario della A.S. RE.M. o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative.
3. In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario della A.S. RE.M. o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 11

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri

1. Salvo il nulla osta di cui al precedente art. 8, il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 12

Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Reg. di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 del D.P.R. 285/90 Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40,41,42, 43 del D.P.R. 285/90.

CAPO III

FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 13

Feretro individuale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 15, 16 e 17. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.
2. Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione di salme di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte della salma contenuta. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

ARTICOLO 14

Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 del testo unico RD 15/10/25, n. 2578. Il Comune può provvedere alla gestione dei trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi nei modi di legge; la concessione verrà affidata con apposita convenzione.
2. Le modalità e le tariffe per lo svolgimento del servizio in concessione a terzi verranno stabilite con apposita regolamentazione. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto fino al locale identificato come

deposito di osservazione, disposto dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), deve avvenire a spese del Comune.

3. Non è consentito trasportare alcun cadavere in altro posto che non sia il cimitero comunale, o fuori del territorio del Comune, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Sindaco di cui all'art. 23 Reg. di P.M., che deve essere consegnata al custode del cimitero a norma delle leggi in vigore. Tale autorizzazione viene rilasciata previo nulla osta dell'Unità Sanitaria Locale.
4. È consentita la sosta del cadavere in Chiesa o nel luogo dove si svolgono le esequie solo per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, possono intervenire, a richiesta, all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni comunali circa lo svolgimento del funerale.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una metallica saldata a fuoco e l'altra di legno massiccio. Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a mm 0,660 se di zinco e a mm 1,5 se di piombo. Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm 2,5 e le tavole che la costituiscono devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
2. Le congiunture saranno, inoltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri. Tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre comunque biodegradabile. La cassa sarà cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
3. La cerchiatura si ritiene superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 285/90. Per il trasporto di salme da inumarsi in altro Comune che disti non più di 100 chilometri, non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, sempre che non si tratti di casi di malattie infettive diffuse, e il trasporto possa avvenire con idoneo carro funebre. In caso di malattie infettive diffuse il coordinatore sanitario della A.S. R.E.M. o suo delegato potrà prevedere ulteriori cautele da osservare.

ARTICOLO 16

Trasporto di resti e di ceneri

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Se il trasporto in oggetto è da o per Stato estero deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui al Reg. di P.M., artt. 27 e seguenti.

ARTICOLO 17

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.

Apposizione dei sigilli

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 45, 46, e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 48 verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza.
2. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo; il personale di custodia del cimitero verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione dell'U.S.L.

CAPO IV

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

ARTICOLO 18

Disposizioni generali

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con il cimitero comunale in località Madonna delle Grazie. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 Reg. P.M D.P.R. 285/90.
2. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del Regolamento D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 54 a 62 del Regolamento P.M. D.P.R. 285/90, sono determinate le aree per le sepolture comuni, e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero.
3. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio esemplare, di cui agli artt. 52 e 53 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 19

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che nel Comune di Cercepiccola siano nati o abbiano ivi avuto la residenza per almeno 5 anni. Possono, altresì, essere accolte nel cimitero comunale le salme delle persone cui sia stata in vita attribuita la cittadinanza onoraria indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata in tomba di famiglia. Sono pure accolti i nati morti ed i prodotti del concepimento, le ossa e i resti mortali assimilabili nonché le ceneri delle persone sopra indicate. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di cui all'art. 11. Nel cimitero sono ricevute per essere inumate le salme delle persone di cui al comma 1.
2. Nel Cimitero è ammessa la concessione del loculo previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
3. Sono altresì, ammessi nel cimitero comunale le salme di persone legate da vincolo di parentela di 2° grado con i soggetti di cui al comma 1 ed il coniuge di questi;
4. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non è accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile;
5. Alla salma sono equiparati i resti di nati morti, i prodotti del concepimento, le ossa le ceneri e i resti mortali;
6. Fermi i requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti, le ceneri e le ossa possono essere inseriti all'interno di loculi già occupati per i parenti entro il I° grado o dal coniuge per l'intera durata della concessione;
7. Il convivente more uxorio è equiparato al coniuge. Lo stesso dicasi in caso di Unione Civile costituita nei modi di legge.

ARTICOLO 20

Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti - Manutenzione

1. In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, possono essere accolte nel cimitero comunale, con apposito provvedimento del Sindaco o Assessore delegato emesso a seguito di domanda degli interessati, salme di persone che, pur non rientrando nei casi di cui al precedente articolo, abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della collettività di Cercepiccola, o per dare risposta a richieste dei parenti di vittime di eventi straordinari.
2. Gli oneri di manutenzione delle sepolture delle persone che in vita si sono distinte per incarichi ricoperti, valutati discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, in caso di mancanza di eredi, sono a carico del Comune.

ARTICOLO 21

Assegnazione a Enti e Comunità religiose

1. È consentita la concessione di ossari a favore di comunità religiose che abbiano sede nel Comune, per la collocazione dei resti, già mineralizzati, di appartenenti alla stessa Comunità, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 285/90, anche in assenza di un numero adeguato di cassette, nel limite massimo di ossari contenuti in un arcata. Tali ossari, dietro presentazione di apposito progetto da approvarsi dall'Autorità comunale, potranno essere adornati come un unico sepolcro.

TITOLO I - INUMAZIONE

ARTICOLO 22

Sepulture per inumazione

1. Le sepolture per inumazioni, della durata legale minima di 30 anni dal giorno del seppellimento, per le salme di cui all'art. 19 comma 1, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi, previo pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe di cui all'art. 64, in ottemperanza dell'art. 7 bis del D.L.N. 392 DEL 27/12/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n 26 del 28/2/2001 (art. 1 comma 7). Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:
 1. per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80;
 2. per i minori di 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 1,50 e larghezza m 0,50.
2. Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

ARTICOLO 23

Feretro per inumazione

1. Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 24

Campi per inumazione

1. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del D.P.R. 285/90. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi. In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di neonati. A tal uopo uno dei quadri in oggetto è destinato per l'inumazione dei cadaveri dei ragazzi aventi meno di dieci anni di età. Altro riquadro potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazioni o esumazioni. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

TITOLO II - TUMULAZIONE

ARTICOLO 25

Sepulture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
2. La tumulazione di salme è consentita entro i limiti di cui all'art. 19, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti nell'area del cimitero a ciò destinata dal programma di fabbricazione.
3. La sottoscrizione dell'apposito atto di concessione del loculo dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali prima della tumulazione.

4. Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia.
5. Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco a norma del presente Regolamento.
6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati.
7. È ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.
8. È permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati, anche se il feretro non è presente.

ARTICOLO 26

Tumulazione di ceneri e resti mortali

1. La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 19, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi e ossari contenenti rispettivamente altra salma o resti mortali o ceneri, a condizione che:
 - Le ceneri e i resti mortali siano di persone legate al concessionario del loculo di parentela entro il II° grado;
 - Le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
 - Venga rispettato il limite massimo di 2 cassette di resti mortali per loculo e il limite massimo di capienza del loculo per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri;
 - La domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
 - Venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.
2. Non possono essere concessi loculi solo per la tumulazione di resti mortali o ceneri.

ARTICOLO 27

Vari tipi di sepolture per tumulazione- Concessioni –rinnovo –revoca -decadenza –

A. Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture per tumulazione possono concernere:
 - loculi per 50 anni rinnovabili a scadenza;
 - ossari per 50 anni rinnovabili a scadenza;
 - tombe di famiglia per 99 anni rinnovabili a scadenza.
2. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
3. La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri obbligatoriamente indicata nella concessione e fatta comunque salva la possibilità di dare sepoltura ai parenti del concessionario entro il II° grado con il consenso di quest'ultimo se in vita o dei suoi aventi causa e fermi i requisiti dell'art. 19.
4. Le concessioni riferite a contratti di concessioni loculi rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la rinnovabilità delle stesse su richiesta ai sensi della successiva lettera B. Tale rinnovabilità è fissata in anni 40 qualunque fosse la durata della concessione originaria.
5. L'Amministrazione si riserva di disporre la non rinnovabilità della concessioni di cui al precedente comma 4, qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi per le tumulazioni ordinarie.

B. Rinnovo delle concessioni:

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, devono presentare domanda di rinnovo al comune.
3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione:
 - a) può essere condizionato all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) il procedimento deve essere definito entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta;

c) In caso di accoglimento nel provvedimento è indicato il termine entro cui il richiedente deve versare, a pena di decadenza, la tariffa dovuta.

5. In mancanza di richiesta di rinnovo, l'area oggetto della concessione ritorna nella piena disponibilità del Comune. Tuttavia, è concesso diritto di prelazione ai fini di una nuova concessione del loculo al coniuge e ai parenti entro il II° grado della salma estumulata. Nel caso di più aventi diritto, la prelazione spetta al più anziano, salva eventuale rinuncia. Il diritto deve, a pena di decadenza, essere fatto valere nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di avvenuta estumulazione.

C. Loculi perpetui

1. Per gli eventuali titolari di loculi perpetui che rinunciano al diritto di concessione perpetua è prevista l'assegnazione gratuita di un ossario, a scadenza quarantennale, per la collocazione dei resti della salma estumulata, esentando il richiedente da ogni altro onere (ad eccezione della eventuale cremazione che rimane a carico del richiedente);
2. È prevista, altresì, la possibilità di inserire in loculo perpetuo, già occupato, una nuova salma, previa riduzione della salma esistente, in tal caso il nuovo concessionario dovrà versare la somma corrispondente al valore attuale del loculo;
Qualora non fosse possibile ridurre la salma, verrà ripristinata, a cura e spese del concessionario la condizione preesistente alla richiesta;
3. La domanda per le operazioni di cui ai precedenti commi deve essere inoltrata dal titolare del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiararsi di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto ai sensi del presente Regolamento.

D. Cause di decadenza:

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - e) quando, decorso un anno dal decesso, il loculo oggetto di concessione non sia stato occupato dalla salma della persona cui era destinato. In tal caso agli eredi del concessionario spetta un rimborso pari al 50% della tariffa vigente al momento della intervenuta decadenza;
 - f) Quando ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 33, commi 4 e 5;
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nel caso di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune.

E. Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:
 - a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro – scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali";
 - c) alla regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

F. Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in essere non perfezionate con apposito atto, verranno regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro due anni dall'approvazione del presente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. La regolarizzazione è condizionata dall'adempimento previsto al paragrafo inerente il rinnovo delle concessioni;

G. Procedura per la regolarizzazione delle concessioni:

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente comma, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza rilevabile dalla documentazione agli atti.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dalla Giunta Comunale.

H. Modifiche caratteristiche loculi esistenti:

1. Al fine di ottimizzare gli spazi cimiteriali disponibili ed ove sia tecnicamente possibile, nella ipotesi di loculi posti in senso longitudinale, è data la possibilità ai concessionari dei loculi medesimi di richiedere all'ufficio tecnico comunale autorizzazione a trasformare il loculo posto longitudinalmente in numero due loculi orientati in profondità. Nel provvedimento con cui il Comune ritenga di poter accogliere la domanda, da adottare entro 30 giorni, pone a carico dell'istante l'onere di realizzare la trasformazione in un termine congruo previo versamento, pena la decadenza dell'autorizzazione, della somma pari al 50% della tariffa vigente alla data della domanda. Nella concessione va indicato il nominativo della persona in cui i resti mortali andranno ad occupare il nuovo loculo.
2. Tutti i lavori dovranno essere autorizzati dal comune e sono a carico del concessionario o dell'avente diritto. La concessione del loculo aggiuntivo è fissata in anni 40.

ARTICOLO 28

Modalità di concessione del loculo

1. Per ottenere la concessione di loculi e ossari l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. La concessione è subordinata alla disponibilità di loculi ed al pagamento del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori; a seguito di tali adempimenti verrà stipulato apposito contratto, le cui spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario. Inoltre nel caso in cui il comune abbia rilasciato concessione per la tumulazione, al coniuge superstite potrà essere concesso un loculo adiacente, qualora disponibile e non pregiudichi il fabbisogno di tumulazione ordinaria. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle concessioni in essere.
3. Ai fini del presente regolamento il convivente more uxorio ed il convivente nell'ambito dell'unione civile sono considerati coniugi.

ARTICOLO 29

Caratteristiche tecniche dei nuovi loculi

1. Detti loculi avranno le dimensioni minime di m 0,80 di larghezza, m 0,70 di altezza e m 2,20 di lunghezza, con pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato, che risultino assolutamente impermeabili. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare le eventuali fuoriuscite di liquido.
2. Le solette orizzontali, così come le strutture nel suo complesso, devono essere dimensionate come previsto dalla vigente regolamentazione in materia di strutture in zone sismiche (per un sovraccarico di almeno 250 kg/m²).

ARTICOLO 30

Concessioni provvisorie

1. Nei casi di attesa per la costruzione di tombe di famiglia sono consentite collocazioni provvisorie di salme in loculi per 18 mesi, prorogabili di ulteriori mesi 6, verso pagamento del corrispettivo, pari ad 1/3 del costo per la concessione di un loculo.
2. Non è consentita la tumulazione provvisoria di salme in loculi già concessi a disposizione di altre persone ad eccezione dei casi di cui all'art. precedente.

ARTICOLO 31

Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione o l'ampliamento di cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del Regolamento di P.M. Inoltre, i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico - sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari.

ARTICOLO 32

Trasferimenti di salme all'interno del cimitero

1. È consentito il trasferimento di salme e di resti mortali all'interno del cimitero sia per abbinamento in loculi contigui di salme di coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti sia per aderire a motivate e documentate richieste di collocazione delle medesime in collocazioni più accessibili a parenti che si trovano in condizioni invalidanti, fermo restando che la nuova concessione cimiteriale dovrà avere la medesima scadenza della concessione originale salvo che quest'ultima sia stata rilasciata in perpetuo; in tal caso la nuova concessione avrà durata quarantennale sia che trattasi di loculi che di ossari.
2. Dovranno, altresì, essere pagate a cura del richiedente le spese di traslazione, e, in proporzione agli anni della nuova concessione l'eventuale differenza di tariffa derivante sia dalla diversa collocazione del loculo che dal valore attuale del nuovo loculo assegnato rispetto a quello retrocesso.
3. Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune. Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dall'Amministrazione comunale derivante dal diverso valore dei loculi oggetto del trasferimento stesso.

ARTICOLO 33

Rinuncia alle concessioni:

1. I titolari di concessione del loculo cimiteriale, ove ancora in vita, possono rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta al Comune di Cercepiccola.
2. In corso di accettazione della rinuncia il Comune è tenuto a corrispondere, entro 6 mesi, al rinunciante l'importo da questi corrisposto quale canone di concessione rivalutato alla data della comunicazione della istanza secondo gli indici ISTAT;
3. Nell'ipotesi in cui una persona risulti concessionaria di più due o più loculi e sia deceduta, è fatto obbligo al coniuge, ai figli e, a seguire, agli altri parenti, di comunicare al Comune di Cercepiccola il/i nominativo/i della persona/e, da individuare nel novero dei parenti, la/e cui spoglie mortali troveranno sepoltura nel/i predetto/i loculo/i.
4. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà avvenire entro 3 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. In mancanza di comunicazione, il Comune dichiarerà l'inefficacia della concessione relativa al/i loculo/i non occupato/i dall'originario titolare restando obbligato a corrispondere agli eredi la somma corrispondente al canone pagato rivalutata all'attualità secondo gli indici ISTAT;
5. L'obbligo di comunicazione di cui al comma precedente, pena le stesse conseguenze ivi previste, è posto a carico del titolare di più concessioni che non indichi il nominativo della persona, da individuare nel novero dei parenti entro il 2° grado, le cui salme dovranno essere accolte nei loculi di che trattasi. Tale ipotesi trova applicazione laddove, nelle concessioni in essere di più loculi ad una medesima persona, non risulti indicato il nominativo degli altri occupati. Il rimborso, ai sensi del precedente comma 4, spetterà in tal caso al titolare della concessione.

ARTICOLO 34

Trasferimenti da altri cimiteri

1. I trasferimenti di salme da altri cimiteri sono consentiti a condizione che il loculo venga acquistato da un parente residente in Cercepiccola nei limiti di cui all'art. 19.
2. È parimenti consentito, senza limiti di data, il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 19.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35

Esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.
2. Le esumazioni straordinarie hanno luogo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini giudiziarie, su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
3. Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto di salme in altre sepolture o per cremazione, sempre che non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente saranno da evitarsi i mesi più caldi (luglio e agosto). Le medesime esumazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve particolari situazioni per le quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere il parere igienico sanitario.

ARTICOLO 36

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciali autorizzazioni, eseguite dai custodi-necrofori del cimitero sotto la loro responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione, ovvero nel più lungo periodo, nel caso le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.
2. In casi di necessità i lavori di esumazione possono essere appaltati a ditte specializzate nei modi di legge, sotto la sorveglianza eventuale del personale addetto. I parenti o altre persone interessate, avvertite con avviso esposto all'ingresso del cimitero potranno assistere alle esumazioni.

ARTICOLO 37

Ossario comune - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali - Resti mortali

1. Nel cimitero comunale sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni. Le ossa che si rinvergono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, saranno raccolte e depositate negli ossari comuni, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliere per deporle negli ossari disponibili nel cimitero su concessione.
2. Gli avanzi di indumenti, feretri, ecc. devono essere smaltiti ai sensi delle vigenti normative in materia di rifiuti speciali.
3. La raccolta dei resti mortali in tombe di famiglia o loculi perpetui è consentita a condizione che:
 - siano trascorsi almeno 30 anni dal decesso;
 - l'istanza venga presentata dal concessionario del contratto, se vivente, o da parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto.
 - si renda necessario tumulare altra salma, avente diritto ai sensi dell'art. 19;
 - in attesa della raccolta dei resti venga osservato il disposto dell'art. 30;
 - vengano corrisposti i relativi diritti.
4. Nel caso non si possa procedere alla raccolta dei resti, su parere espresso dal coordinatore sanitario della A.S.RE.M. o suo delegato, il feretro dovrà essere rivestito a cura del richiedente e ricollocato nella tomba di famiglia o nel loculo, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ARTICOLO 38

Disponibilità dei materiali

1. Alla scadenza delle sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune, per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero o di tombe abbandonate, salvo richiesta di restituzione da parte del concessionario od eredi.

ARTICOLO 39

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o, dietro autorizzazione del Sindaco, entro sei mesi dalla sepoltura, su domanda dei familiari da redigersi in carta bollata e con le tariffe di legge in vigore, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, escluso nei mesi di cui all'art. 35 penultimo comma.
2. Per i morti di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà essere autorizzata, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, finché non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il coordinatore sanitario o suo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute. All'esumazione straordinaria devono presenziare il coordinatore sanitario della A.S. RE.M.o suo delegato ed il responsabile del servizio cimiteriale, che dovrà redigere processo verbale in duplice copia, una da depositarsi presso il cimitero ed una seconda da trasmettere agli uffici comunali.
3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

ARTICOLO 40

Estumulazioni

1. Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura dei custodi del cimitero, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione. Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite e inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
2. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo i casi di morte per malattia infettiva contagiosa, per cui vale il disposto art. 39 secondo comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che il coordinatore sanitario della A.S. RE.M.o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro con cassa metallica.
3. Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'articolo 32.
4. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente e con una programmazione annuale approvata dall'ufficio tecnico comunale, quelle straordinarie con pagamento dei relativi diritti in tariffa.

ARTICOLO 41

Operazioni vietate

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Al termine della concessione, nel caso sia possibile la raccolta delle sole ossa e la loro collocazione nelle apposite cassette per resti mortali in zinco, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 16, comma 2°, può essere richiesta la concessione di ossari di cui all'art. 27, 1° comma.

CAPO VI

DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ARTICOLO 42

Tipi di concessione

1. All'interno del cimitero attuale sono possibili ulteriori concessioni di sepolture di famiglia, essendo presenti aree disponibili da destinare a tal fine anche se in numero ridotto. Ulteriori aree potranno essere contemplate nella previsione di ampliamento del cimitero comunale.

ARTICOLO 43

Modalità di concessione

1. Si fa rinvio alle disposizioni di legge regolanti la materia.

ARTICOLO 44

Limiti della concessione

1. La concessione, della durata di 99 anni non rinnovabile, è subordinata alla deliberazione della Giunta municipale e deve risultare da apposito contratto, alla stipulazione del quale il richiedente dovrà presentarsi dopo che l'apposita deliberazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge. Solo con la stipulazione in forma amministrativa dell'atto la concessione si intende perfezionata. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.
2. La concessione si estingue altresì in caso di soppressione del cimitero senza retrocessione alcuna dei diritti pagati. Allo scadere del periodo di concessione la costruzione (tomba di famiglia) rimane di proprietà del Comune.

ARTICOLO 45

Divieti

1. L'area o la tomba di famiglia, di cui all'articolo precedente, non può essere concessa a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa alcuna commercializzazione; il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

ARTICOLO 46

Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia

1. La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna alla sollecita presentazione del progetto, nonché, entro 24 mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione di cui all'art. 42, all'esecuzione delle opere, pena la decadenza e la perdita di ogni diritto o somma pagata. Per giustificati motivi, valutabili dal Sindaco, può essere concessa una proroga di dodici mesi, rinnovabile una sola volta, alla quale ultima scadenza seguirà la decadenza. Il progetto dovrà essere approvato dal Responsabile del servizio competente.
2. I lavori di costruzione o di completamento dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti od ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spesa, ripristinerà l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.
3. In ogni caso le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazione del presente Regolamento e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 47

Collaudo e spese

1. Il tecnico comunale responsabile vigila e controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati. La sepoltura di famiglia non potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico - sanitaria. Le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione e completamento delle opere, sono a completo carico del concessionario.

ARTICOLO 48

Aventi diritto

1. In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario, di quelle dei di lui eredi, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del concessionario d'origine.

2. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare, e quindi eredi, il coniuge, i discendenti fino al 6° grado, e coniugi di questi, e gli ascendenti del concessionario.
3. E' consentita, su richiesta dei concessionari, con apposita ordinanza del Sindaco emessa a seguito di istruttoria del Servizio Tecnico, la tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che risultino essere state in vita conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti degli stessi.
4. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivamente riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

ARTICOLO 49

Tariffe

1. Per ogni traslazione di salma in tomba di famiglia sono dovuti al Comune i diritti di cui alla tariffa deliberata.

ARTICOLO 50

Manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili o, in difetto, con pubblicazione.
4. Nessuna scritta, epigrafe o altro segno può essere apposto sia internamente che esternamente alla tomba di famiglia senza la preventiva approvazione dell'autorità municipale, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 60.

ARTICOLO 51

Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 Reg. di P.M. D.P.R. 285/90, è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente articolo 48. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 52

Recupero a favore del Comune

1. Aree libere:

Il concessionario di un'area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo che siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai sotto qualsiasi forma a favore di terzi, ottenendo il rimborso nella misura prevista dall'art. 33 del presente Regolamento.

2. Aree con parziale costruzione:

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. A discrezione dell'Amministrazione si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegna a ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 46.

ARTICOLO 53

Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto presso l'ufficio comunale, nel quale sono contenuti, oltre al contratto di concessione, tutti i dati e documenti relativi alla concessione stessa ed alle tumulazioni. Le tumulazioni devono essere comprovate da dichiarazione del concessionario o eredi.

ARTICOLO 54

Divisione dei posti

1. Il concessionario d'origine di una tomba di famiglia, se non lo abbia fatto nell'atto di concessione, può procedere all'assegnazione nominativa dei posti. Analogo procedimento deve essere seguito per variazione delle nomine originarie.
2. Nel caso in cui il concessionario d'origine non abbia provveduto, in vita, all'assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l'ordine di cui all'art. 48.

CAPO VII

DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO

ARTICOLO 55

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dalla Giunta Municipale ed affisso all'ingresso. Fuori di tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso scritto dell'autorità municipale.

ARTICOLO 56

Divieti di ingresso

È vietato l'ingresso:

1. Ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte; alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
2. Alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 57

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

ARTICOLO 58

Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero, ad eccezione dei casi di inabilità, anche temporanea, dell'utente e comunque su precisa autorizzazione del personale addetto. È consentito unicamente il transito dei veicoli per servizio di onoranze funebri per il tempo e percorso necessari alla destinazione del feretro, accompagnati dal custode responsabile, il quale ne indica i percorsi e gli orari. Neppure è consentito il transito di biciclette o altri velocipedi. È consentito, previa autorizzazione del servizio di custodia, il transito di veicoli per la realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno del cimitero.

ARTICOLO 59

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:
 - camminare nei luoghi delle sepolture;
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - portare fuori del cimitero lapidi o qualsiasi altro ufficio, salvo richiesta dell'interessato;

- effettuare all'interno del cimitero, o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonché distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta; tale divieto è rigoroso, particolarmente per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - collocare piante ed ogni altro ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle altre sepolture o loculi.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 60

Epigrafi e lapidi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, disegni, simboli, con forme, misure e materiali autorizzati. Le epigrafi devono essere eseguite secondo le modalità che seguono:
 - ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali decorose espressioni brevi.
 - le donne coniugate possono indicare due cognomi;
 - gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi, unitamente al disegno della lapide e delle opere;
 - le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana corrente, sono ammesse citazioni in latino.
 - sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano;
2. Non è consentita la collocazione sulle lapidi di accessori aggiuntivi rispetto a quelli esistenti ed autorizzati; in caso contrario si darà corso alla rimozione d'ufficio.
3. Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide. I cippi a terra non possono essere posizionati prima di 6 mesi dalla inumazione, devono riportare il n° progressivo sull'estremità del lato destro e devono inoltre, rispondere alle prescrizioni indicate precedentemente all'elenco inerente le epigrafi ai p.ti 1,2,3,4,5.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0.60 mq. per la fossa di adulti e 0.30 mq per fossa di bambini.
5. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

ARTICOLO 61

Collocazione di lapidi

1. Il marmista o l'avente titolo deve presentare domanda di autorizzazione al montaggio lapide, e all'epigrafe, sottoscrivendo di aver osservato le norme contenute nel presente articolo del Regolamento di Polizia Mortuaria, in ogni caso, rispetto al filo strutturale, le eventuali cornici della lapide, non dovranno eccedere i cm 5 di oggetto e le mensole che dovessero essere realizzate non potranno eccedere lo sbalzo di cm 15, sempre rispetto il filo strutturale.
2. Le lapidi ed i monumenti funebri, ivi compresi i materiali per la costruzione di tombe di famiglia, non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio. Per le lapidi - lastroni in orizzontale - la posa avverrà a cura e spese del concessionario, o dall'avente titolo o dall'incaricato dal medesimo, mentre la chiusura dei loculi delle tombe di famiglia, dopo l'inserimento di salma, è effettuata dagli operatori del cimitero o da ditta incaricata dal comune, previo pagamento delle tariffe stabilite.
3. Per le lapidi - lapidoni - per tomba a terra, fermo restando quanto disposto dal presente articolo, verrà eseguita dal Responsabile del cimitero o suo delegato, una verifica delle dimensioni della lastra; la posa avverrà a cura del marmista stesso, o di altro incaricato dal concessionario, o avente titolo, avendo cura di osservare gli allineamenti longitudinali che verranno indicati dagli addetti al cimitero.
4. La rimozione di detti lastroni di chiusura della tomba, per inserimento di salme, resti ceneri, avverrà a cura e spese del concessionario, o dall'avente titolo, o dall'incaricato dal medesimo. Per applicare la luce votiva è necessario che il richiedente presenti istanza in bollo e che provveda alle spese di allacciamento e del canone.

ARTICOLO 62

Cordonature

1. L'Autorità comunale può altresì consentire di recingere le fosse dei campi comuni per inumazione con cordonature lavorate in cemento o in marmo, di tipo previamente approvato.

ARTICOLO 63

Divieto per gli ornamenti ingombranti

1. Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari, su marciapiedi, corsie o corridoi di accesso. Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro trenta giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.
2. È ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno; è altresì consentita la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.
3. Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto. Il divieto di cui ai commi 1° e 2° si estende ai campi comuni per inumazione. In questi ultimi è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 64

Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

1. Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento, in relazione all'aumento inflativo dei costi di costruzione e di gestione.
2. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, le tariffe sono automaticamente adeguate di anno in anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
3. Il prezzo delle concessioni di loculi, aree cimiteriali o tombe di famiglia rilasciate per la tumulazione di salme di cittadini non residenti, può essere soggetto ad una maggiorazione di tariffa stabilita in delibera di Giunta. Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:

- a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
 - c. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d. estumulazioni ordinarie.
4. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte di familiari, così come disposto dalla Legge 26 del 28 febbraio 2001 all'art. 7-bis. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.
 5. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere, cui si applica l'art. 16 comma 1 lett.a) del Regolamento approvato con D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 65

Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, ai sensi del successivo art. 66, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non è stato approvato.
3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

ARTICOLO 66

Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. È vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato da personale addetto al servizio, evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni

caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile vigente.

3. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato. Sette giorni prima della Ricorrenza dei Defunti, e fino a cinque giorni dopo, è vietata ogni attività privata di costruzione e posa di lapidi.

ARTICOLO 67

Servizi riservati al Comune

1. Sono riservati al Comune i servizi di cui all'art. 18, ultimo comma, nonché il servizio di apertura e chiusura di loculi e ossari, ed infine escavazione di fosse per inumazione, verso pagamento delle tariffe in vigore.
2. I lavori di muratura all'interno di tombe di famiglia, esclusi quelli di cui al I° comma, devono essere eseguiti da privati su autorizzazione dell'ufficio comunale. In casi di necessità, i servizi di cui all'art. 18 u. c. potranno essere appaltati a ditte specializzate, nei modi di legge, sotto la sorveglianza del personale addetto.

ARTICOLO 68

Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

1. Nell'eventualità che i concessionari non ottemperino all'obbligo di cui al primo comma dell'art. 50, di mantenere cioè a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti e i monumenti in loro possesso, il Sindaco, su segnalazione dell'Ufficio tecnico comunale, potrà ordinare ai concessionari l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari con le modalità di cui al terzo comma del citato articolo.
2. In caso di infiltrazioni provenienti da loculi, i familiari interessati, una volta avvisati, dovranno provvedere al nuovo avvolgimento in zinco della bara, al pagamento delle relative tariffe di apertura, chiusura, nonché a tutte le prescrizioni igieniche richieste dal competente ufficio comunale, su segnalazione del personale di custodia e del coordinatore sanitario della A.S.RE.M., o suo delegato. Il montaggio della lapide rimane a carico del concessionario a avente diritto.

CAPO VIII

DEL PERSONALE DEL CIMITERO

ARTICOLO 69

Personale addetto

1. Al servizio del cimitero è adibito personale secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento d'organizzazione. Il coordinatore sanitario della A.S. RE.M. o suo delegato vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

ARTICOLO 70

Compiti e funzioni

2. Il personale addetto al Cimitero di cui all'articolo precedente è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui alla vigente normativa ed esegue le funzioni proprie della qualifica. Compiti e funzioni del personale addetto sono:
 - ricevere i feretri contenenti salme e le cassette contenenti resti mortali o ceneri;
 - collocare gli stessi nelle fosse per inumazione, nei loculi, negli ossari o all'interno delle tombe di famiglia;
 - ritirare, conservare e archiviare, per ogni salma, resto mortale o cenere, l'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento e ogni altro documento;
 - iscrivere giornalmente su apposito registro fornito dal Comune, in doppio esemplare, le generalità delle salme che vengono inumate nei campi comuni, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo le risultanze dell'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero arabo portato dal cippo, il numero del campo, il numero d'ordine portato dall'autorizzazione al seppellimento;
 - trascrivere giornalmente su apposito registro di cui sopra, le generalità delle salme, resti mortali, ceneri che vengono tumulate secondo le modalità di cui al punto precedente, indicando il numero del loculo, dell'ossario o la tomba di famiglia, nonché ogni variazione avvenuta in seguito;
 - redigere apposito verbale per ogni operazione relativa a traslazioni interne al cimitero o per altri cimiteri, di salme, resti mortali o ceneri;

- tenere costantemente aggiornato l'archivio e i registri esistenti all'interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, dell'ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento;
 - svolgere, per quanto di competenza, qualunque altra pratica inerente la documentazione relativa a salme, resti mortali o ceneri, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Stato civile e con l'Ufficio preposto;
 - provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli agli orari prescritti dal presente Regolamento e custodire le chiavi del cimitero, dei locali di servizio, dei magazzini e dei mezzi in dotazione;
 - custodire, durante gli orari di apertura al pubblico, l'intera struttura del cimitero, compresi i locali annessi, i materiali, le attrezzature e i mezzi in dotazione;
 - invitare chiunque al rispetto del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi e i divieti che ne derivano all'utenza e alle ditte operanti nel settore, valendosi, se necessario, della Polizia municipale, comunicando al Sindaco eventuali casi di reiterate e gravi inosservanze (furti, profanazioni, effrazioni, danneggiamenti, ecc.);
 - vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, vasi, mensole, scaletti, oggetti di varia natura e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'autorità municipale;
 - regolare le attività e l'accesso al cimitero alle ditte operanti nel settore, subordinandole alle priorità del servizio;
 - indicare alle ditte operanti nel settore le misure alle quali dovranno attenersi nel posizionare i cippi sulle fosse dei campi di inumazione;
 - consentire l'accesso con mezzi privati unicamente a quegli utenti che ne sarebbero palesemente impossibilitati per gravi motivi o menomazioni fisiche;
 - mantenere in ordine e nella massima decenza e pulizia tutta la struttura del cimitero, locali di servizio, ambiti comuni, portici, viali interni, provvedendo all'allontanamento dei rifiuti;
 - mantenere falciata l'erba e curate le piante e i fiori, sia negli spazi tra fossa e fossa, sia negli altri spazi di verde pubblico all'interno della struttura;
 - accompagnare i carri funebri nelle vicinanze del luogo dove la salma va collocata e prestarsi all'estrazione della stessa dal carro funebre;
 - provvedere, con l'ausilio di mezzi meccanici, all'apertura delle fosse per inumazione e, dopo il collocamento della salma, al riempimento con terra, mantenendola nella forma dovuta anche successivamente;
 - provvedere allo smontaggio delle lapidi e all'apertura dei loculi e degli ossari e, dopo il collocamento della salma, dei resti mortali, alla tumulazione;
 - provvedere alle esumazioni, dopo il prescritto periodo, mediante apertura delle fosse con l'ausilio di mezzi meccanici, raccogliendo con diligenza le ossa dei cadaveri e disponendone la collocazione negli ossari in concessione, nell'ossario comune o l'invio ad altro cimitero, richiudendo le fosse e bruciando all'interno del cimitero i resti delle casse e degli indumenti;
 - provvedere alle estumulazioni smontando la lapide, demolendo il muro ed estraendo la salma, i resti o le ceneri dal loculo o dall'ossario, collocandoli altrove o inviandoli ad altro cimitero, provvedendo alla pulizia del loculo o dell'ossario e procedendo come al punto precedente nel caso sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma;
 - assistere agli incaricati delle eventuali autopsie eseguite nel cimitero, praticando le occorrenti estumulazioni o esumazioni e successive tumulazioni o inumazioni e provvedendo, d'intesa con l'autorità sanitaria, alle opportune disinfezioni;
 - tenere costantemente aggiornata, mediante appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle fosse nei campi comuni;
 - provvedere a quei lavori di manutenzione che si rendano necessari al fine del mantenimento in efficienza della struttura;
 - curarsi che qualunque compito venga eseguito in condizioni di sicurezza per il personale stesso e per l'utenza;
 - fornire all'utenza le informazioni relative all'ubicazione dei defunti all'interno del cimitero ed alle pratiche da svolgere per la fruizione del servizio, in particolar modo per quanto riguarda l'organizzazione dei funerali, le concessioni dei loculi, i contratti, ecc.;
 - fornire all'utenza le informazioni relative alle norme contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e nel presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché delle leggi e decreti in materia.
3. E' facoltà dell'Amministrazione, in caso di carenza di personale, affidare i servizi di cui al presente articolo a ditte esterne nei modi di legge.

ARTICOLO 71
Obblighi, divieti e sanzioni

1. Nei Cimiteri è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:
 - parlare a voce alta, ridere, cantare;
 - fumare, consumare cibi o bevande;
 - rimuovere e portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli;
 - calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli;
 - deporre sulle tombe fiori in vasi indecorosi, come barattoli di latta, ecc.;
 - gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
 - danneggiare o deturpare, manufatti o edifici;
 - gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
 - fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si svolgono nel Cimitero;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
 - assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;
 - entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Al personale addetto è fatto obbligo di:
 - osservare scrupolosamente gli orari di presenza in servizio;
 - comportarsi con la decenza e la riverenza richiesti dal luogo;
 - comportarsi con gentilezza, cortesia e fermezza nei confronti dell'utenza, considerando le particolari situazioni in cui gli addetti si trovano ad operare;
 - rifiutare mance e compensi.
 - Gli obblighi di cui al 3°, 4° e 5° punto del precedente comma valgono anche per gli altri prestatori d'opera o dipendenti da ditte operanti nel settore.
 - Al personale addetto è vietato:
 - riscuotere somme di denaro contemplate in tariffa, in quanto tali somme possono essere riscosse unicamente da parte del Tesoriere, né pretendere somme di denaro non contemplate in tariffa;
 - attivare forme di collaborazione con le ditte operanti nel settore che, esulando dalla normale collaborazione necessaria al buon esito del servizio, si prefigurino come un modo per procacciare affari a discapito di altre ditte, ancorché gestite da familiari;
 - prendere in consegna chiavi, corone o lapidi quando questo non risponda a esigenze di servizio;
 - commerciare fiori o altri oggetti funerari, da soli o in collaborazione con altri, ancorché familiari e muniti di regolari licenze;
 - appropriarsi di qualunque oggetto.

4. L'inosservanza del presente Regolamento, da parte del personale addetto, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità delle infrazioni.

CAPO IX

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 72

Funzioni - Attività

1. Le imprese di pompe funebri fornite di regolare licenza possono, a richiesta, svolgere le incombenze non riservate al Comune, fornire i feretri e gli accessori relativi, effettuare il trasporto di salme nel comune da e per altri comuni.
2. Esse devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e regolamentari in maniera di igiene e polizia mortuaria.
3. È fatto divieto di svolgere, nei locali del comune o all'interno e nelle immediate vicinanze del cimitero, opera di accaparramento dei servizi.

CAPO X

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 73

Illuminazione votiva

1. Il servizio di installazione e gestione degli impianti d'illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali è gestito in economia dal Comune o mediante le altre forme di gestione previste dall'art.112 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267. Le norme che regolano detto servizio saranno stabilite dal capitolato di appalto e dalle condizioni generali di abbonamento allegati al relativo contratto.
2. Il servizio di gestione lampade votive dei cimiteri del Comune di Cercepicola, comprende la progettazione, realizzazione, certificazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
 - 2.1. Per gestione e manutenzione ordinaria si intendono le seguenti prestazioni elencate in via indicativa e non esaustiva:
 - Il mantenimento di accensione costante degli impianti di illuminazione votiva;
 - La sostituzione delle lampade, porta-lampade, linee di adduzione alla rete dorsale e degli apparati esistenti nei quadri di distribuzione e controllo;
 - La sostituzione di trasformatori di corrente di qualsiasi tensione e potenza;
 - La bollettazione annuale;
 - La cessazione del servizio con rimozione dell'impianto sia se richiesta dell'utente che per operazioni di esumazione e/o estumulazione e traslazione;
 - Gli allacci su richiesta di nuove utenze;
 - Il mantenimento in sicurezza di tutti gli impianti esistenti.

I lavori di manutenzione ordinaria, la tipologia, le modalità di esecuzione e le tempistiche saranno decisi dal Gestore, fatto salvo il diritto del Comune al controllo e monitoraggio dei lavori.

Tutti i materiali sostituiti devono rispondere alle norme vigenti ed a quelle eventualmente emanate nel corso del presente contratto e devono essere certificati dal Gestore al momento dell'installazione; copia della certificazione deve essere inviata al funzionario comunale incaricato del controllo del servizio.

- 2.2. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Gestore e riguardano le seguenti prestazioni sotto elencate in via indicativa e non esaustiva:

- Il mantenimento in funzione di tutte le linee dorsali di alimentazione;
- Il cambio anche totale delle linee dorsali in caso di ammaloramento tale da non poter essere ripristinate;
- La sostituzione totale di quadri di distribuzione e loro componentistica in caso di non riparabilità;
- L'estensione di nuove linee per nuovi allacci;

- Il rifacimento di nuove linee su campi di inumazione;
 - La messa in sicurezza di tutti gli impianti esistenti riconducibile in:
 - messa a norma dei quadri elettrici di distribuzione con tensione di 220 volt. e loro certificazione;
 - sostituzione di tutti i trasformatori di tensione che non posseggano il doppio isolamento;
 - protezione delle linee di bassa tensione in modo da rendere impossibile la propagazione di tensione di 220 volt lungo le linee di distribuzione;
 - installazione e controllo di protezione di messa a terra degli impianti.
3. Tutti i materiali sostituiti devono rispondere alle vigenti ed emanande leggi e devono essere certificati dal Gestore al momento dell'installazione; copia della certificazione deve essere inviata al funzionario comunale incaricato del controllo del servizio.
 4. L'illuminazione votiva è di tipo elettrico.
 5. Coloro che richiedono il Servizio lampade votive per i propri defunti devono rivolgerne domanda dichiarando di accettare tutte le norme del presente regolamento.
 6. L'Amministrazione Comunale, o in sua vece il Gestore, previo parere vincolante del Comune a mezzo dei servizi competenti, si riserva la facoltà di non dar luogo alla concessione, nei casi in cui l'esecuzione degli allacciamenti presenti particolari difficoltà tecniche.
 7. E' vietato l'utilizzo di energia elettrica per uso diverso da quello delle lampade votive; è vietata la cessione diretta dell'allacciamento fra utenti; sono vietati l'asportazione e la sostituzione di lampade; è comunque vietata qualsiasi manomissione dell'impianto.
 8. L'infrazione di uno dei suddetti divieti comporterà la revoca della concessione.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 74

Norme di rinvio

Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 75

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del t. u. ll. ss., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 20 euro a 500 euro.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
6. Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 76

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera C.C. n. 53 del 27.09.1991 e successivi atti.
2. Rimangono ferme fino a nuovo aggiornamento le tariffe in vigore, che verranno successivamente aggiornate con le modalità di cui all'art. 64 del presente Regolamento.

ARTICOLO 77

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore decorre decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo, dopo l'intervenuta approvazione, salvo esplicita deliberazione di immediata esecutività.